SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2010.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3906).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attività commerciali ed agricole delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della Regione del Veneto con nota del

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione del Veneto è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato provvede all'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. A tal fine, lo stesso Commissario si avvale di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attività sono svolti a titolo gratuito.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle Strutture regionali, degli Enti territoriali e non territoriali, nonché delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1 e alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto secondo modalità definite con decreto del Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli Enti locali interessati, deve contenere:

a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonché dei beni mobili registrati e mobili non registrati danneggiati;

d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e scorte;

f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;

g) la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Il Piano deve essere redatto secondo un ordine di priorità degli interventi, nel limite delle risorse disponibili, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere precedenti, individuando per ciascuna tipologia di intervento il plafond delle risorse da utilizzare.

4. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, è autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese, sostenute dagli Enti locali per i primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate.

5. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali della Regione Veneto già interessati da altri eventi alluvionali.

6. ll Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, è autorizzato ad erogare un contributo a fondo perduto per il ripristino dei danni a favore dei soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali, secondo i criteri di cui alla presente ordinanza e dei criteri determinati con successivi provvedimenti commissariali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

7. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale di una struttura composta fino ad un massimo di venti unità, per le quali è autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, sia dei Comuni individuati dal medesimo Commissario delegato, che delle Province nonché degli Enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni, nonché per le attività connesse con i compiti commissariali è autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal Commissario medesimo, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 10, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cu al comma 3.

8. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso, nell'ambito della dotazione della predetta struttura, il Commissario delegato è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato e/o contratto di collaborazione continuativa e/o occasionale e/o di consulenza di durata limitata alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di 10 unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 10, nel limite massimo di complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle Strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 10, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. Il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di Servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di Servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di Servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di Servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di Servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di Conferenza di Servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o

del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della Regione del Veneto, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato;

5. Il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile e impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana e ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti, sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori e sulla base delle risorse disponibili, è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dalle Forze Armate, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dai tecnici e funzionari delle Amministrazioni ed Enti interessati per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti nel territorio della Regione Veneto, debitamente documentate.

3. Il Dipartimento della Protezione civile assicurerà, ove richiesto, il necessario supporto al Commissario o ai soggetti attuatori, anche tramite l'attivazione dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, in particolare avvalendosi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Dipartimento di scienza della Terra dell'Università di Firenze e dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Alto Adriatico con oneri posti a carico dell'art. 10.

4. Al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale, d'intesa con il Commissario delegato, il Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di bacino del fiume Adige è autorizzato a:

a) utilizzare le somme accreditate sulla contabilità speciale di parte corrente anche in deroga al vincolo di destinazione, ove esistente;

b) trasferire eventuali disponibilità presenti sulla contabilità speciale per spese correnti dell'Autorità di bacino del fiume Adige, nella contabilità speciale per spese correnti intestata all'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, in deroga ai principi di autonomia organizzativa e contabile di ogni Autorità di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 253 del 7 agosto 1990.

5. Per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei corsi d'acqua dolce, dei canali lagunari o relativi alle acque di transizione, il Commissario delegato può avvalersi del sistema di gestione dei sedimenti attivato dal Commissario delegato per l'emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3.12.2004, alla tariffa stabilita nell'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia, Malcontenta e Marghera, sottoscritto il 31 marzo 2008.

6. Al fine di prevenire il configurarsi di ulteriori situazioni di danno potenziale e condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone la disciplina di tutela prevista dalle misure di salvaguardia di cui all'art. 1, limitatamente al Piano di assetto idrogeologico del fiume Livenza, della delibera n. 3/2003 e di cui all'art. 3 della delibera n. 4/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e di cui all'art. 2 della delibera n.1/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige, continuano ad applicarsi sino al completamento degli *iter* di adozione del piano predetto e delle varianti, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza.

Art. 4.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili, realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, e il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare un contributo fino al 75% e nel limite massimo di € 30.000,00, salvo motivate deroghe disposte dal Commissario delegato sulla base di idonea relazione presentata dal Sindaco competente per territorio, per le spese necessarie per il ripristino di ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dall'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta dell'interessato e previa presentazione di una apposita garanzia, fino al 50% del contributo ammissibile, sulla base di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti.

2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, il Commissario delegato è autorizzato a concedere, anche per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente dimorante nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati su provvedimento della competente Autorità, fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di Euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

6. I benefici economici di cui al comma 3 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dal provvedimento di sgombero emanato dalla competente Autorità.

7. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno ai beni mobili registrati e non registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

8. Agli oneri derivanti dalle misure previste dai commi da 1 a 7 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza secondo il piano di cui al comma 3 dell'art. 1.

9. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

10. È esclusa la cumulabilità dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

11. Il contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.

Art. 5.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, turistiche, della pesca e dei servizi, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla presente ordinanza e con le modalità stabilite da successivi provvedimenti del Commissario medesimo, è autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi in premessa:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno medesimo;

b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2010, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) un contributo, fino al fino al 75% del danno medesimo, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. I danni sono attestati, per importi fino a 30.000,00 €, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mentre per importi superiori con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta degli interessati e previa presentazione di idonea garanzia, un acconto fino al massimo del 50% del contributo ammissibile sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi stimati.

4. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, la disciplina dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi, delle anticipazioni nonché della rendicontazione delle spese.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17 e 20;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18;

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, art. 191;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35;

Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;

legge Regione Veneto n. 44 del 1982, articoli1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 44;

legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 1997, art. 2, 3, 4 e 5;

legge Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-*bis*, 33, 34, 35, 37 e 39;

legge Regione Veneto n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33 e 37;

legge Regione Veneto n. 11/2010, art. 16;

legge Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32-*bis*, 33, 34, 35, 37 e 39;

legge Regione Veneto n. 11/2010, art. 16;

legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 33 e 34;

Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico – area dipendenti regionali non dirigenti – quadriennio giuridico 1998-2001, art. 8;

Contratto collettivo di lavoro – quadriennio giuridico 1998-2001 area non dirigenziale - art. 12;

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;

Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – non dirigenti – quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007.

Art. 7.

1. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, la regione Veneto è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di otto unità, stipulati con il personale operante presso la struttura di Protezione civile regionale, anche in deroga alla normativa vigente, con oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

1. Il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, può disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o già accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi, - ivi compresi quelli previsti dal comma 3, lettera *g)* dell'art. 1 della presente ordinanza - per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità anche montana, per la pulizia, la depensilizzazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da Enti o Società erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai Comuni e dalle Province competenti.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. I commissari delegati assicurano la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui al comma 2.

Art. 9.

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni interessati, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2011 le rate in scadenza entro la predetta data.

2. I contributi di cui all'art. 5 non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Il Commissario delegato è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, anche derivanti dall'invio di messaggi SMS – short message service - attraverso le reti di telefonia mobile. Più in particolare, il Commissario delegato è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi di cui in premessa.

4. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al Commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi.

Art. 10.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma trecento milioni di euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali nonché, con apposita ordinanza di protezione civile, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

1. Al fine di fornire i necessari elementi istruttori al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e la possibile sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza predispone l'elenco delle imprese che a causa dell'esondazione dei fiumi abbiano subito il fermo della propria attività economica e siano state oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale. Analogamente il Commissario delegato predispone l'elenco dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni.

Art. 12.

1. Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi calamitosi nei comuni individuati dal Commissario delegato, nonché delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi alluvionali, che alla data del 31 ottobre 2010 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, rientrante nell'elenco di cui al'art. 11, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 31 ottobre 2010 e fino al 30 giugno 2011. Nel medesimo periodo è fatto comunque obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il modello «Unificato Urg» di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007.

Art. 13.

1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attività previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13953

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di 1° grado di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 809 del 28 giugno 2010, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di 1° Grado di Trento ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio – non assente per altri motivi – allo sciopero indetto dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali per l'intera giornata del 25 giugno 2010, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Vista la nota n. 13152 del 31 agosto 2010, con la quale il Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, ha preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di 1° Grado di Trento nel giorno 25 giugno 2010 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la regione Trentino Alto Adige, che, con lettera n. 13688 dell'8 settembre 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria di 1° Grado di Trento per il giorno 25 giugno 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

10A13950

DECRETO 5 novembre 2010.

Inserimento di una fascia di prezzo, iscrizione, radiazione e modifica del condizionamento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali le Società Diadema Spa, Gutab Trading Srl, Cigars & Tobacco Italy Srl, International Tobacco Agency S.r.l. e Imperial Tobacco Italia S.r.l., hanno chiesto l'iscrizione, la radiazione e la modifica del condizionamento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per Kg convenzionale richiesto per l'iscrizione in tariffa di prodotti dalla Società Diadema S.p.a.;

Considerato, inoltre, che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, alla tabella *B)*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Nella tabella B – sigari -, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per Kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
4.530,00	900,00	1.500,00	2.070,00	9.000,00

Art. 2

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARI (TABELLA B)			
SIGARI NATURALI	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
BOLIVAR COLECCION 2010 GRAN BELICOSO	da 20 pezzi	9.000,00	900,00
HABANOS X FESTIVAL 2008	da 10 pezzi	4.400,00	220,00
HOYO DE MONTERREY DOUBLE EPICURE 2010	da 3 pezzi	3.600,00	54,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1 TUBOS	da 1 pezzo	2.200,00	11,00

TRINCIATI (TABELLA C)			
TABACCO DA FUMO PER PIPA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
W.O. LARSEN EDITION 2011	da 100 grammi	350,00	35,00

Art. 3

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico :

Sigari naturali

ARTURO FUENTE CHICOS	Confezione da 25 pezzi
ARTURO FUENTE CHICOS	Confezione da 1 pezzo
ARTURO FUENTE DOUBLE CHATEAU FUENTE	Confezione da 20 pezzi
ARTURO FUENTE DOUBLE CORONA	Confezione da 25 pezzi
ARTURO FUENTE HEMINGWAY SIGNATURE	Confezione da 25 pezzi
ASHTON CHURCHILL	Confezione da 4 pezzi

Sigari naturali

CARLOS TORANO DOMINICAN SELECTION CARLOS II	Confezione da 1 pezzo
CARLOS TORANO NICARAGUA SELECTION ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo
CARLOS TORANO RESERVA SELECTA ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo
CARLOS TORANO RESERVA SELECTA ROBUSTO MADURO	Confezione da 5 pezzi
CEZAR BRONNER 1956 ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - CORONAS	Confezione da 3 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - PETIT CORONAS	Confezione da 3 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - ROBUSTOS	Confezione da 3 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - TUBED CORONAS	Confezione da 20 pezzi
MACANUDO PORTOFINO CAFE	Confezione da 1 pezzo
MICUBANO 650 NATURAL	Confezione da 1 pezzo
MICUBANO 748	Confezione da 1 pezzo
PERFECTO GARCIA MAGNUM	Confezione da 1 pezzo
PETERSON TORO TUBED	Confezione da 1 pezzo
SELLO DE ORO	Confezione da 1 pezzo
VILLAR Y VILLAR ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo

Trinciati per sigarette

BUENA VISTA AMERICAN BLEND 100	Confezione da 100 grammi
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 200	Confezione da 200 grammi
BUENA VISTA VIRGINIA 100	Confezione da 100 grammi
BUENA VISTA VIRGINIA 200	Confezione da 200 grammi
BUENA VISTA WHITE 100	Confezione da 100 grammi
BUENA VISTA WHITE 200	Confezione da 200 grammi
PORTLAND AMERICAN BLEND 100	Confezione da 100 grammi
PORTLAND AMERICAN BLEND 200	Confezione da 200 grammi
PORTLAND VIRGINIA 100	Confezione da 100 grammi
PORTLAND VIRGINIA 200	Confezione da 200 grammi
PORTLAND WHITE 100	Confezione da 100 grammi
PORTLAND WHITE 200	Confezione da 200 grammi

Trinciati per pipa

ASHTON CONSUMMATE GENTLEMAN	Confezione da 50 grammi
ASHTON RAINY DAY	Confezione da 50 grammi
ASHTON SMOOTH SAILING	Confezione da 50 grammi
ASHTON TYPE 1	Confezione da 50 grammi
ASHTON TYPE 2	Confezione da 50 grammi
ASHTON TYPE 3	Confezione da 50 grammi
ASHTON TYPE 4	Confezione da 50 grammi
ASHTON TYPE 5	Confezione da 50 grammi
ASHTON TYPE 6	Confezione da 50 grammi

Art. 4

La confezione della seguente marca di sigarette nella tariffa di vendita al pubblico è così modificata:

Cod 2421 GAULOISES BRUNES BLEU FILTRE

DA Confezione astuccio da 20 pezzi A Confezione cartoccio da 20 pezzi

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 338

10A14003

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2010.

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e educative e la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2010/2011.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e, dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, viene disciplinata, anche mediante modifica delle disposizioni legislative vigenti, l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1 del Regolamento con il quale è previsto che per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative debbano essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da realizzare, complessivamente, la riduzione dell'aliquota del diciassette per cento rispetto alle dotazioni per l'anno scolastico 2008/2009, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 64, comma 2, della precitata legge n. 133/2008

Visto in particolare il decreto interministeriale 20 luglio 2009, n. 65 relativo alla ridefinizione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2009/2010;

Accertato tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca che la consistenza delle dotazioni organiche regionali funzionanti nell'anno scolastico 2009/2010, per effetto dei provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, corrisponde a quella indicata nella tabella "A" allegata al citato decreto interministeriale;

Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decreta:

Art. 1.

Dotazioni organiche: nazionale e regionali

1.1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento predisposto ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento citato in preambolo disciplina la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2010/2011, ed è finalizzato al razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine del conseguimento della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

1.2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è determinata in attuazione del precitato art. 64, comma 2, con il quale è contemplato che le dotazioni medesime devono essere ridotte, nel triennio 2009/10-2011/12, nella misura del diciassette per cento rispetto all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2007/2008. In ciascun anno tale riduzione non deve essere inferiore ad un terzo di quella complessiva. In applicazione dell'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno scolastico 2010/2011 resta ferma l'ulteriore riduzione di mille posti. La riduzione di organico viene realizzata mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche nonché, per effetto del dimensionamento scolastico, sul profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, secondo le consistenze regionali di cui alla tabella "F", costituente parte integrante del presente decreto.

1.3. Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche risulta effettuato, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, in misura inferiore rispetto alle previsioni contenute nella relazione tecnica allegata al Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, il corrispondente, mancato decremento di organico del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi viene compensato mediante la riduzione di organico degli altri profili professionali di cui al comma 2, tale da consentire il conseguimento della medesima riduzione di spesa per il personale, prevista nella citata relazione tecnica.

1.4. La dotazione organica nazionale è suddivisa in dotazioni organiche regionali sulla base del numero degli alunni ed in relazione alla loro distribuzione sul territorio. La medesima dotazione è ripartita, altresì, in considerazione delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche con riferimento alle peculiarità didattiche, strutturali e di carattere edilizio. I criteri di ripartizione tengono conto, inoltre, delle esigenze degli alunni diversamente abili, delle connotazioni ambientali e di disagio sociale dei contesti territoriali di riferimento e dei fenomeni conseguenti alla dispersione scolastica ed alle immigrazioni dai paesi extracomunitari. Tengono conto, altresì, delle esigenze dei comuni montani e delle piccole isole nonché delle peculiarità geografiche ed orografiche e delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche.

1.5. La dotazione organica di cui al comma 1 è determinata secondo i criteri indicati al comma 2 ed i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3a, 3b, e 3c, costituenti parte integrante del presente provvedimento, con i quali viene data applicazione alle tabelle, di medesimo oggetto, annesse al Regolamento di cui nelle premesse.

1.6. Tenuto conto che dall'applicazione dei parametri numerici e dei criteri di cui alle citate tabelle consegue il decremento di organico nella consistenza complessiva prevista, a regime, dall'anno scolastico 2011/2012, e che tale riduzione, per effetto dell'applicazione del decreto interministeriale 65/2009 è stata operata per l'anno scolastico 2009/2010 nella misura di un terzo della riduzione complessivamente prevista, al fine della determinazione dell'organico per l'anno scolastico 2010/2011, la riduzione dei posti di ciascuna istituzione scolastica viene effettuata, per l'anno scolastico 2010/2011, nella misura di due terzi rispetto alla detrazione complessiva nonché in ragione dell'ulteriore contenimento di mille posti previsto dalla richiamata legge 244/2007.

Art. 2.

Dotazioni provinciali

2.1. Il Dirigente regionale provvede alla ripartizione tra le circoscrizioni provinciali di competenza della dotazione organica regionale avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con la Regione e con gli Enti locali, al fine di conseguire la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione delle risorse.

2.2. La ripartizione di cui al comma 1 è preceduta dall'accantonamento, effettuato dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, per ciascun profilo professionale, di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica regionale, da utilizzare per fronteggiare situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare rilevanza e complessità. La predetta quota accantonata deve, comunque, essere utilizzata nella predisposizione dell'organico di diritto.

2.3. In applicazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle "B", "C" e "D", costituenti parti integranti del presente decreto anche facendo ricorso alla deroga ai parametri delle tabelle di cui all'art. 1.4.

2.4. Previa informativa alle Organizzazioni sindacali i Direttori generali degli Uffici scolatici regionali, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, possono operare compensazioni limitatamente ai profili professionali della medesima area contrattuale, sia nell'ambito della provincia sia tra province diverse della medesima regione.

2.5. Gli organici delle singole istituzioni scolastiche sono determinati dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nei limiti del contingente assegnato, previo l'accantonamento di cui al comma 2, sulla base delle tabelle allegate al presente decreto e delle conseguenti proposte che i dirigenti scolastici formulano con adeguate motivazioni, ispirate alle esigenze connesse sia al piano dell'offerta formativa sia a quelle conseguenti al contenimento della spesa, con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica nell'ultimo quinquennio.

2.6. A conclusione delle richieste avanzate dai dirigenti scolastici, il Direttore generale regionale, previe opportune verifiche ed eventuali modifiche alle richieste pervenute, assegna le risorse di organico in modo da assicurare, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa, il funzionamento delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza per gli alunni e per tutto il personale della scuola, in riferimento sia alla dimensione e complessità sia al numero di edifici utilizzati, e di efficacia ed efficienza del servizio. La quota di posti accantonati, di cui al comma 2, è assegnata in sede di determinazione dell'organico di diritto allo stesso profilo professionale ovvero a profili professionali della medesima area contrattuale.

2.7. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonché i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.8. I Direttori generali regionali e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Efficacia ed efficienza dei servizi

3.1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi in rete, per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di comune interesse, funzionali ad una più razionale ed efficiente organizzazione e alle esigenze dell'utenza.

3.2. Le modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite, secondo i criteri disciplinati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dalle norme del contratto collettivo, sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni, in apposite intese da assumere tra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 4.

Servizi terziarizzati

4.1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dove l'espletamento del servizio del personale ausiliario è attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'Amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1, comma 4, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti di organico della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di collaboratore scolastico.

4.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001 n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1, comma 4, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica.

4.3. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, al fine di garantire il più razionale ed efficace impiego del personale di cui al comma 1, stabilizzato ai sensi all'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, elaborano, previe intese con i rappresentanti delle categorie interessate, un piano finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo del medesimo personale tra le istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, per l'anno scolastico 2009/2010, la consistenza numerica dei posti di organico accantonati, secondo i contingenti regionali indicati nella tabella "E", costituente parte integrante del presente provvedimento.

4.4. Al fine delle eventuali modifiche da apportare alla redistribuzione del personale e dei servizi, l'elaborazione del piano di cui al comma 3 deve essere effettuata con particolare riguardo alla consistenza del personale esterno impegnato nell'istituzione scolastica, alle tipologie e alle peculiarità dei servizi richiesti nonché al monte ore necessario ed alle obiettive esigenze delle singole istituzioni scolastiche.

4.5. Ai fini di cui ai precedenti commi può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della terziarizzazione dei servizi, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile.

4.6. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

4.7. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate al comma 4.

4.8. Per l'anno scolastico 2010/2011 il numero di posti accantonati per effetto del presente articolo deve comunque corrispondere agli accantonamenti effettuati nell'anno scolastico 2008/2009, secondo le consistenze indicate nella tabella "E".

Art. 5.

Assistenti tecnici

5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area.

5.2. L'istituzione del posto di assistente tecnico è consentita limitatamente alle materie di insegnamento curricolari dell'istituzione scolastica per le quali i relativi piani orario di studio contemplino, specificatamente, le attività didattiche di esercitazioni di laboratorio.

5.3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi, con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico ovvero, in sostituzione dello stesso, l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.

5.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 1, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

5.5. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale. Possono, altresì, essere utilizzati in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.

Art. 6.

Addetti alle aziende agrarie

6.1. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

6.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio.

Art. 7.

Centri territoriali permanenti

7.1. In attesa dell'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.

7.2. La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.

Art. 8.

Istituzioni educative

8.1. Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

8.2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri attinenti le istituzioni scolastiche, nonché quelli delle tabelle 3a, 3b, 3c, con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

8.3. Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alla tabella "1". Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "2", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

Art. 9.

Adeguamento organico di diritto alla situazione di fatto

9.1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico.

9.2. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale, che terrà, altresì, in debito conto l'eventuale concentrazione di personale inidoneo.

Art. 10.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 11.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 119

ALLEGATO

Tabella "1"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2010/2011-
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Nota bene:

Dall'applicazione dei parametri e dei criteri di calcolo di cui alla presente tabella consegue, come indicato all'articolo 1, comma 4, del decreto, il decremento di organico complessivo previsto, a regime, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.

Di conseguenza, per l'anno scolastico 2010/2011 la riduzione dei posti viene effettuata nella misura di 2/3 rispetto alla detrazione complessiva nonché per effetto dell'ulteriore contenimento previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

	numero alunni	assistenti amministrativi
fino a	300	1
	500	2
	700	3
	900	4
	1100	5
	1300	6
	1500	7
	1700	8
	1900	9

	numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a	200	3
	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	13
oltre	1200	13

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
c) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta **(1)** è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
g) Per le scuole dell'istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.
h) Gli alunni delle sezioni dell'istruzione secondaria di I grado annesse ai Conservatori di musica concorrono alla determinazione dell'organico degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici; per effetto della nota a) per tali sezioni annesse, non è prevista un'ulteriore unità di direttore dei servizi generali e amministrativi.

(1) che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)

Tabella "2"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2009/2010- :

Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

Nota bene:

Dall'applicazione dei parametri e dei criteri di calcolo di cui alla presente tabella consegue, come indicato all'articolo 1, comma 4, del decreto, il decremento di organico complessivo previsto, a regime, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.

Di conseguenza, per l'anno scolastico 2010/2011 la riduzione dei posti viene effettuata nella misura di 2/3 rispetto alla detrazione complessiva nonché per effetto dell'ulteriore contenimento previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

	numero alunni	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	**300**	**3**	**5**
	400	**3**	**6**
	500	**4**	**7**
	600	**4**	**8**
	700	**5**	**9**
	800	**5**	**10**
	900	**6**	**11**
	1000	**6**	**11**

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e nel limite dei contingenti regionali di cui alla tabella "C";

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(articolo. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233).

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Tabella "3/A"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2010/2011- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi (a)	(b)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	**30**	**2**	**1**	**11**	**2**	**3**	**1**
	50	**2**	**1**	**14**	**2**	**3**	**1**
	75	**2**	**1**	**16**	**2**	**3**	**1**
	100	**3**	**1**	**18**	**3**	**3**	**1**
	125	**3**	**2**	**21**	**3**	**4**	**1**
	150	**3**	**2**	**23**	**3**	**4**	**1**
	175	**4**	**2**	**25**	**3**	**4**	**1**
	200	**4**	**2**	**27**	**3**	**4**	**1**

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella "3/B"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2010/2011- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	**30**	**1**	**7**	**1**	**2**	**0**
	50	**1**	**7**	**1**	**2**	**0**
	75	**1**	**8**	**1**	**2**	**0**
	100	**1**	**9**	**1**	**2**	**0**
	125	**2**	**10**	**1**	**2**	**0**
	150	**2**	**11**	**1**	**2**	**0**
	175	**2**	**12**	**1**	**3**	**0**
	200	**2**	**13**	**1**	**3**	**0**

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "3/C"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2010/2011- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A
Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

TABELLA "A"

Personale amministrativo. tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2010-2011

Regione	O.D. a.s. 2008/09 *come da monitoraggio finale*	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	riduzione dell'organico 2010/11 ai sensi art. 64 L. 133/2008
	a	b	c	d
Abruzzo	6.432	6.014	5.581	-433
Basilicata	3.683	3.413	3.139	-274
Calabria	12.409	11.511	10.644	-867
Campania	29.766	27.826	25.726	-2.100
Emilia Romagna	14.891	14.178	13.529	-649
Friuli Venezia Giulia	4.927	4.649	4.385	-264
Lazio	22.076	20.695	19.411	-1.284
Liguria	5.601	5.263	4.949	-314
Lombardia	34.376	32.541	30.798	-1.743
Marche	7.303	6.897	6.441	-456
Molise	1.823	1.698	1.558	-140
Piemonte	17.207	16.251	15.285	-966
Puglia	19.596	18.326	16.987	-1.339
Sardegna	8.591	7.982	7.311	-671
Sicilia	26.020	24.270	22.486	-1.784
Toscana	14.390	13.636	12.904	-732
Umbria	4.071	3.831	3.605	-226
Veneto	18.461	17.475	16.550	-925
Totale Nazionale	**251.623**	**236.456**	**221.289**	**-15.167**

TABELLA "B"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2010-2011

Profilo Assistenti Amministrativi

Regione	O.D. a.s. 2008/09 *come da monitoraggio finale*	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	diff.
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	1.319	1.246	1.163	-83
Basilicata	756	708	652	-56
Calabria	2.545	2.392	2.216	-176
Campania	6.781	6.417	5.938	-479
Emilia Romagna	3.395	3.279	3.164	-115
Friuli Venezia Giulia	1.025	975	929	-46
Lazio	5.056	4.798	4.564	-234
Liguria	1.185	1.127	1.073	-54
Lombardia	8.014	7.694	7.347	-347
Marche	1.573	1.505	1.414	-91
Molise	395	371	334	-37
Piemonte	3.698	3.525	3.361	-164
Puglia	4.602	4.360	4.061	-299
Sardegna	1.761	1.655	1.523	-132
Sicilia	6.036	5.705	5.315	-390
Toscana	3.152	3.023	2.900	-123
Umbria	842	800	762	-38
Veneto	4.287	4.102	3.926	-176
Totale Nazionale	**56.422**	**53.682**	**50.642**	**-3.040**

TABELLA "C"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2010-11

Profilo Assistenti Tecnici

Regione	O.D. a.s. 2008/09 *come da monitoraggio finale*	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	diff.
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	412	376	348	-28
Basilicata	328	297	275	-22
Calabria	1.073	980	916	-64
Campania	2.390	2.171	2.014	-157
Emilia Romagna	998	921	870	-51
Friuli Venezia Giulia	414	381	351	-30
Lazio	1.756	1.599	1.489	-110
Liguria	433	396	369	-27
Lombardia	2.295	2.106	2.002	-104
Marche	624	573	541	-32
Molise	153	139	128	-11
Piemonte	1.270	1.164	1.087	-77
Puglia	1.634	1.490	1.387	-103
Sardegna	708	641	576	-65
Sicilia	2.226	2.025	1.880	-145
Toscana	985	905	843	-62
Umbria	339	311	290	-21
Veneto	1.317	1.210	1.143	-67
Totale Nazionale	**19.355**	**17.685**	**16.509**	**-1.176**

TABELLA "D"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2010-11
Profilo Collaboratori Scolastici

Regione	O.D. a.s. 2008/09 *come da monitoraggio finale*	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	diff.
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	4.339	4.049	3.727	-322
Basilicata	2.367	2.190	1.995	-195
Calabria	8.070	7.501	6.874	-627
Campania	19.151	17.812	16.358	-1.454
Emilia Romagna	9.891	9.373	8.886	-487
Friuli Venezia Giulia	3.244	3.059	2.872	-187
Lazio	14.196	13.268	12.336	-932
Liguria	3.732	3.508	3.275	-233
Lombardia	22.662	21.343	20.063	-1.280
Marche	4.770	4.488	4.159	-329
Molise	1.163	1.081	989	-92
Piemonte	11.496	10.823	10.107	-716
Puglia	12.354	11.470	10.545	-925
Sardegna	5.584	5.185	4.711	-474
Sicilia	16.461	15.278	14.033	-1.245
Toscana	9.604	9.066	8.523	-543
Umbria	2.686	2.527	2.360	-167
Veneto	12.006	11.322	10.643	-679
Totale Nazionale	**163.776**	**153.343**	**142.456**	**-10.887**

TABELLA "E"

Collaboratori scolastici

Terziarizzazione dei servizi
Posti da accantonare nell'anno scolastico 2010/2011 per effetto
delle disposizioni di cui all'articolo 4.8.del D.I. ______

Regione	Collaboratore Scolastico
Abruzzo	394
Basilicata	165
Calabria	625
Campania	2.591
Emilia Romagna	562
Friuli Venezia Giulia	41
Lazio	1.765
Liguria	131
Lombardia	400
Marche	265
Molise	84
Piemonte	509
Puglia	1.646
Sardegna	209
Sicilia	1.323
Toscana	608
Umbria	183
Veneto	356
Totale Nazionale	11.857

TABELLA "F"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2010-2011
Profilo professionale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

Regione	Organico 2009/10	Organico 2010/11	diff. DSGA
	a	b	c=b-a
Abruzzo	275	275	0
Basilicata	168	167	-1
Calabria	520	520	0
Campania	1.354	1.344	-10
Emilia Romagna	559	563	4
Friuli Venezia Giulia	197	196	-1
Lazio	918	910	-8
Liguria	216	216	0
Lombardia	1.298	1.286	-12
Marche	272	268	-4
Molise	86	86	0
Piemonte	674	665	-9
Puglia	926	914	-12
Sardegna	387	387	0
Sicilia	1.151	1.147	-4
Toscana	542	538	-4
Umbria	167	167	0
Veneto	714	711	-3
Totale Nazionale	**10.424**	**10.360**	**-64**

10A13915

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Volker Müller, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dal prof. Volker Müller;

Visto che la richiesta dell'interessato è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Germania la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e. 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Visto il titolo di «Doktor der Pädagogik» rilasciato il 17 giugno 1982 dalla Deutsche Hochschule kir Ktirperkultur di Lipsia;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta 16 settembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato e l'ulteriore attività formativa, ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Zeugnis Über Den Hochschulabschluss – Diplomsportlehrer» rilasciato il 31 maggio 1977 dalla Deutsche Hochschule für Körperkultur (istituto superiore tedesco di educazione fisica) di Lipsia, posseduto dal prof. Volker Müller, cittadino tedesco, nato a Salzwedel (Germania) il 16 maggio 1951, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso o abilitazione:

29/A - «Educazione Fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado» limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

30/A - «Scienze motorie e sportive» limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. II presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A13539

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Florina Simona Olteanu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge . 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37, art. 1, comma 1; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Florina Simona Olteanu;

Visto il titolo di «Definitivarea» (professore di lingua francese) rilasciato dall'Università di Potesti (Romania) il 26 ottobre 2001;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota del 10 luglio 2008 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata sprovvista del certificato di «Definitivatul»;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 29 maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diplomă de Licenţă in Filologie, specializarea Limba si Literatura Frąnzesă - Limba si Literatura Engleză», Serie R n. 0017900, comprensivo della formazione didattico-pedagogica, rilasciato il 15 aprile 1999 dalla «Universitatea din Pitesti - Facoultatea de Stiinte» di Pitesti (Romania) posseduto dalla cittadina rumena Florina Simona Olteanu, nata a Nicolae Titulescu (Romania) il 27 gennaio 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, nella classi di concorso o di abilitazione:

45/A - Inglese - Lingua straniera francese;

46/A - Lingue e civiltà straniere (Inglese - Francese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A13540

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 14 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 9 settembre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «ADR Concilmed», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 14 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 9 settembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21, C.F. 95086510633 e P.I. 05804571213, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 21 maggio 2010 prot. m. dg DAG 25 maggio 2010 n. 74559.E, con la quale l'avv. Giovanni Ferrò nato a Napoli il 22 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di:

dott. Valerini Fabio, nato a La Spezia il 13 giugno 1977,

è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 14 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 9 settembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21, C.F. 95086510633 e P.I. 05804571213, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: dott. Valerini Fabio, nato a La Spezia il 13 giugno 1977.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13899

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 15 maggio 2008, 5 marzo 2009 e 26 ottobre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «ADR NETWORK», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 15 maggio 2008, 5 marzo 2009 e 26 ottobre 2009 d'iscrizione al n. 2 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione ADR NETWORK, con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, C.F. 97398920583;

Viste le note in data 16 giugno 2010 prot. m. dg DAG 22 giugno 2010 nn. 88636 e 88637, 25 giugno 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010 n. 94316, 16 luglio 2010 prot. m. dg DAG 27 luglio 2010 n. 102012 e 28 luglio 2010 prot. m. dg DAG 9 agosto 2010 n. 107285 con le quali il dott. Crescenzo Soriano, nato ad Avellino il 4 aprile 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione ADR NETWORK, ha chiesto l'inserimento di 13 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

con rapporto in via non esclusiva:

avv. Borromeo Chiara, nata a Rovigo il 28 giugno 1958,

avv. Botti Andrea, nato a Roma l'8 aprile 1970,

dott. Colasimone Italo, nato a Pescina (L'Aquila) il 13 gennaio 1977,

dott. Coppola Silvia, nata a Novoli (Lecce) il 13 agosto 1965,

avv. Dionisi Maria Pia, nata a Roma il 10 novembre 1956,

dott. Franzese Giuseppe, nato a Ottaviano il 22 febbraio 1973,

dott. Mariotti Tiziana, nata a Roma il 28 agosto 1969,

dott. Mele Antonio, nato a Onifai (Nuoro) il 9 luglio 1954,

dott. Pontiroli Michela, nata a Roma il 2 febbraio 1974,

dott. Prisco Giovanni, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 18 luglio 1967,

dott. Salustri Marco, nato a Roma il 24 marzo 1979,

dott. Valle Mario, nato a Napoli il 20 dicembre 1970,

dott. Verini Francesco, nato a L'Aquila il 22 gennaio 1964,

Dispone

la modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 15 maggio 2008, 5 marzo 2009 e 26 ottobre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione ADR NETWORK, con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, C.F. 97398920583, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lett. *a)* i e *b)* i, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di tredici unità: (in via non esclusiva) avv. Borromeo Chiara, nata a Rovigo il 28 giugno 1958, avv. Botti Andrea, nato a Roma l'8 aprile 1970, dott. Colasimone Italo, nato a Pescina (L'Aquila) il 13 gennaio 1977, dott. Coppola Silvia, nata a Novoli (Lecce) il 13 agosto 1965, avv. Dionisi Maria Pia, nata a Roma il 10 novembre 1956, dott. Franzese Giuseppe, nato a Ottaviano il 22 febbraio 1973, dott. Mariotti Tiziana, nata a Roma il 28 agosto 1969, dott. Mele Antonio, nato a Onifai (Nuoro) il 9 luglio 1954, dott. Pontiroli Michela, nata a Roma il 2 febbraio 1974, dott. Prisco Giovanni, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 18 luglio 1967, dott. Salustri Marco, nato a Roma il 24 marzo 1979, dott. Valle Mario, nato a Napoli il 20 dicembre 1970 e dott. Verini Francesco, nato a L'Aquila il 22 gennaio 1964.

Resta ferma l'iscrizione al n. 2 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13897

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 7 luglio 2009 e 15 luglio 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della «Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Taranto», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, in Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG. 7 luglio 2009 e 15 luglio 2009 di accreditamento della «Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Taranto», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, con sede legale in Taranto, via Marche c/o Palazzo di Giustizia, P. IVA 80015040738, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota 7 giugno 2010 prot. m dg DAG 15 giugno 2010 n. 85316.E, integrata con la documentazione inviata a mezzo fax il 10 settembre 2010 e 14 settembre 2010, con la quale l'avv. Angelo Esposito, nato a Taranto il 25 luglio 1957, in qualità di presidente p.t. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, chiede l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Arnese Aurelio, nato a Grottaglie il 13 agosto 1970,

avv. Silvestri Paola, nata a Manduria il 25 aprile 1975,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PPDG. 7 luglio 2009 e 15 luglio 2009 di accreditamento della «Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Taranto», organismo non autonomo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, con sede legale in Taranto, via Marche c/o Palazzo di Giustizia, P. IVA 80015040738, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: avv. Arnese Aurelio, nato a Grottaglie il 13 agosto 1970 e avv. Silvestri Paola, nata a Manduria il 25 aprile 1975.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13898

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aurelie Allard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1º ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Aurelie Allard, nata a Saint-Etienne (Francia) il giorno 22 maggio 1977, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato in data 26 gennaio 2007 dalla Université Paris 5 - Francia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato dalla Université Paris 5 - Francia, in data 26 gennaio 2007 alla sig.ra Aurelie Allard, nata a Saint-Etienne (Francia) il giorno 22 maggio 1977, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Aurelie Allard è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13278

DECRETO 26 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Szabò Szilvia Tunde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Szabò Szilvia Tunde, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Bizonyitvany Apolò» conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità «Harruckern Janos» nell'anno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente ungherese in data 12 luglio 2010 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Szabò Szilvia Tunde corrisponde, ai sensi dell'art. 31 della Direttiva del Consiglio n. 2005/36/CE, ai criteri di riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed abilitazioni attestanti la professione di infermiere e ai criteri di istruzione indicati dagli allegati V.2;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Bizonyitvany Apolò» conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità «Harruckern Janos» nell'anno 2008 dalla sig.ra Szabò Szilvia Tunde nata a Simleu Silvaniei (Romania) l'11 luglio 1986 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

2. La sig.ra Szabò Szilvia Tunde è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13797

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbulescu Marilena Musat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Barbulescu Marilena, coniugata Musat, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medicina generala», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Slatina nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo col cognome da nubile Barbulescu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medicina generala» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Slatina nell'anno 1999, dalla signora Barbulescu Marilena, coniugata Musat, nata a Rimnicu Vilcea (Romania) il giorno 29 luglio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Barbulescu Marilena, coniugata Musat, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13538

DECRETO 3 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sijtstra Johanna Sjoukje, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sijtstra Johanna Sjoukje, nata a Eindhoven (Olanda) il 10 dicembre 1956, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo di «A-Verpleegkundige» conseguito in Olanda presso l'Ospedale Accademico di Groningen in data 28 maggio 1980, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente olandese in data 9 giugno 2010 e relativa traduzione che certifica che «.... la persona in questione ha ottenuto la qualifica dopo che ha seguito con successo lo studio secondo l'art. 31 della Direttiva 2005/36/EC e viene considerata nello stesso modo come le qualifiche quali sono registrate in Annex V punto 5.2.2. della Direttiva 2005/36/EC»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «A-Verpleegkundige» conseguito in Olanda presso l'Ospedale Accademico di Groningen in data 28 maggio 1980 dalla sig.ra Sijtstra Johanna Sjoukje, nata a Eindhoven (Olanda) il 10 dicembre 1956, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sijtstra Johanna Sjoukje è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 ottobre 2010.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dell'Unione Italiana del Lavoro di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 251/1945 del 3 marzo 1995 di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 c.p.c.;

Vista la lettera del sig. Luciano Ravazza del 20 ottobre 2010 - pervenuta alla DPL di Savona in data 22 ottobre 2010 prot. n. 18896-, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della sopra menzionata commissione provinciale;

Vista la nota dei 20 ottobre 2010 dell' Unione italiana del lavoro di Savona, con cui viene designato il sig. Luigi Marenco, quale membro supplente della suddetta commissione in sostituzione del sig. Luciano Ravazza;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Luigi Marenco è nominato membro supplente in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro di Savona in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 25 ottobre 2010

p. *Il direttore provinciale:* COGROSSI

10A13489

DECRETO 29 ottobre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Pavia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Premesso che il Comitato provinciale INPS, già ricostituito con decreto direttoriale n. 13 del 3 ottobre 2006 è di durata quadriennale e che, essendo di prossima scadenza, si rende necessario procedere al suo rinnovo, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, intitolato «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Dato atto dell'avvenuto esperimento degli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, tramite richiesta dei dati alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pavia;

Dato atto altresì dell'avvenuto esperimento degli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, anche per quanto riguarda la richiesta di dati alle organizzazioni sindacali e datoriali presenti nella provincia e in sede nazionale, ai fini di verificarne la loro maggiore rappresentatività;

Rilevato che sulla base dei dati acquisiti dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'INPS in provincia di Pavia ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale risultano essere, nell'ordine di importanza: commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Dato atto che nelle riunioni convocate rispettivamente in data 29 settembre 2010 e 21 ottobre 2010, come previsto dall'art. 35 del citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, si è dato conto delle richieste di dati inviate dalla direzione provinciale del lavoro, delle risposte pervenute e si è proceduto ad una prima valutazione circa gli esiti della fase istruttoria specificando che, per parte datoriale, si prendeva in considerazione il numero degli addetti delle aziende associate, e per parte sindacale il *quorum* risultante dal numero totale degli iscritti suddiviso per il numero dei posti nel comitato, dedotto il rappresentante dei dirigenti di azienda, previsto come obbligatorio dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentatività sono in concorso fra loro e sono riferiti alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula dei contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessità e diffusione delle strutture organizzative;

Preso atto della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 luglio 2010 della divisione I del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale si chiarisce che la rappresentanza da garantire alle organizzazioni sindacali è pari a sette unità, una delle quali da riservarsi alla rappresentanza dei dirigenti;

Preso atto dei dati pervenuti su base provinciale e della necessità di individuare, per la parte relativa alle organizzazioni sindacali , una rappresentanza proporzionale alla loro consistenza numerica supportata dalla loro diffusione sul territorio, dal numero di lavoratori assistiti in vertenze di lavoro come peraltro da sentenza TAR Lombardia n. 1276 del 2 maggio 2008;

Accertato che dalla valutazione comparativa dei dati, condotta alla stregua dei suddetti parametri, emerge che tra le organizzazioni datoriali quelle maggiormente rappresentative sono: per i datori di lavoro: l'Unione degli industriali (Confindustria), l'Associazione commercianti (Confcommercio); per i lavoratori autonomi: la Confartigianato imprese federazione pavese e la Federazione provinciali coltivatori diretti (Coldiretti);

Accertato altresì che il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, considerato su base proporzionale rispetto al dato numerico degli iscritti e tenuto conto dei criteri poco sopra descritti, consente di individuare in C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. le organizzazioni maggiormente rappresentative;

Atteso che i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 1989 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88 del 1989;

Visto l'art. 7, comma 10 della legge 31 maggio 2010, n. 78, intitolata «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS;

Vista la nota in data 9 luglio 2010 della divisione I del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata alle direzioni provinciali del lavoro con la quale venivano ridotti da 20 a 14 i componenti del comitati provinciali e venivano fissati i criteri della composizione;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010, intitolata «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni su richiesta di questa direzione;

Decreta:

È ricostituito il comitato provinciale INPS di Pavia così composto:

componenti di diritto:

1) il direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia;

2) il direttore della direzione territoriale economia e finanze e della ragioneria territoriale dello Stato;

3) il direttore della sede provinciale INPS di Pavia;

componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Bergonzi Agostino, designato da C.G.I.L.;

2) Zanardi Angela, designata da C.G.I.L.;

3) Colombo Anna Maria, designata da C.G.I.L.;

4) Gilardoni Giacomino, designato da CIDA;

5) Vecchio Mario, designato da U.I.L.;

6) Floriano Antonio, designato da C.I.S.L.;

7) Focetola Martino, designato da C.I.S.L.;

componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Zani Gabriele, designato da Unione industriali;

2) Bandinu Paolo, designato da Associazione commercianti della provincia di Pavia (Confcommercio);

componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Tiraboschi Ezio, designato da Federazione pavese di Confartigianato imprese;

2) Canobbio Sergio Antonio, designato da Coldiretti.

Il comitato, così composto, avrà durata di quattro anni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e dell'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, e fatta salva la previsione di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il direttore della sede provinciale INPS di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile il ricorso al T.A.R. della Lombardia nei termini e con le modalità previste dalla legge vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

Pavia, 29 ottobre 2010

Il dirigente: GARDINA

10A13742

DECRETO 29 ottobre 2010.

Nomina di alcuni rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Comitato provinciale INPS di Pavia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, intitolato «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, intitolata «Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL» e specificatamente il comma 3 dell'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni relativo ai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti le attività commerciali, nonché la composizione delle tre speciali commissioni preposte ad assumere le decisioni in merito ai relativi ricorsi;

Visto il decreto n. 17 del 29 ottobre 2010 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia con cui si è provveduto alla ricostituzione del comitato provinciale INPS di Pavia;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 1989 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88 del 1989;

Visto l'art. 7, comma 10 della legge 31 maggio 2010, n. 78, intitolata «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS e delle relative commissioni speciali;

Vista la nota in data 9 luglio 2010 della divisione I del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata alle direzioni provinciali del lavoro con la quale venivano ridotti da 20 a 14 i componenti del comitati provinciali e venivano fissati i criteri della composizione anche delle speciali sottocommissioni;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010, intitolata «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Esperiti gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, volti ad accertare la maggior rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni, su richiesta di questa direzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri in seno al comitato provinciale INPS di Pavia i signori:

1) presidente Migliavacca Piero Angelo, designato da Coldiretti;

2) Taschieri Renato, designato da Unione agricoltori;

3) Riccardi Cristina, designata da C.I.A.

Art. 2.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi dell'artigianato in seno al comitato provinciale INPS di Pavia i signori:

1) presidente Tiraboschi Ezio, designato da Confartigianato imprese federazione pavese;

2) Negrini Maurizio, designato da CNA;

3) Corbella Massimo, designato da CLAAI.

Art. 3.

Sono nominati rappresentanti della speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali i signori:

1) presidente Covre Paolo, designato da Confcommercio;

2) Bremi Paolo, designato da Confcommercio;

3) Longo Giuseppe, designato da Confesercenti.

Art. 4.

Le speciali commissioni di cui agli articoli precedenti sono presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

Le nomine effettuate con il presente decreto hanno la medesima durata del comitato provinciale di cui alle premesse.

Il direttore della sede provinciale INPS di Pavia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

Pavia, 29 ottobre 2010

Il dirigente: GARDINA

10A13743

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 settembre 2010.

Autorizzazione, nei confronti della regione Veneto, all'accensione di un mutuo per finanziare gli interventi per la realizzazione del risanamento tecnico-economico delle infrastrutture e dell'azienda esercente il servizio ferroviario locale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, «Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto, in particolare, l'art.8 che prevede, tra l'altro, la delega di funzioni e compiti a favore delle Regioni, in materia di ferrovie in concessione ed in ex gestione commissariale governativa, previo risanamento tecnico-economico delle stesse;

Considerato che l'art.15 del citato decreto legislativo prevede, in materia di investimenti, la stipula di uno specifico Accordo di Programma nell'ambito del quale definire: gli interventi da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire, incluso il materiale rotabile ferroviario, i tempi di realizzazione degli stessi in funzione dei piani di sviluppo dei servizi, i soggetti coinvolti ed i loro compiti, le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento ed i tempi di erogazione;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, con cui, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono stati autorizzati limiti d'impegno a partire dal 2002 e dal 2003;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, con cui parimenti, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono stati autorizzati vari limiti d'impegno a partire dal 2002 e dal 2003;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 281/1997 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997, in data 17 dicembre 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Veneto, con cui sono stati individuati gli interventi da realizzare diretti al risanamento tecnico-economico delle infrastrutture e dell'azienda esercente il servizio ferroviario locale, nonché le risorse e le relative modalità di trasferimento, tra cui quelle stanziate dalle succitate leggi finanziarie;

Considerato che il valore complessivo degli interventi ammessi a finanziamento è pari ad € 49.162.101,68, che trova copertura finanziaria con le leggi n. 611/1996 (limite d'impegno decennale a partire dal 2002), n. 472/1999 (limite d'impegno quindicennale a partire dal 2002), n. 488/1999 (due limiti d'impegno quindicennali a partire, rispettivamente, dal 2002 e dal 2003), n. 388/2000 (due limiti d'impegno quindicennali a partire entrambi dal 2003);

Visto, tra l'altro, il decreto direttoriale dell'11 novembre 2003, n. 5634, con cui sono stati autorizzati, per le finalità previste dall'Accordo di cui in premessa, tre limiti d'impegno quindicennali (2003-2017), per un importo complessivo annuale pari a € 1.328.277,15, a favore della Regione Veneto a valere sulle più volte menzionate leggi di finanziamento n. 488/1999 e n. 388/2000;

Visto che le prime sei annualità maturate dal 2003 al 2008 pari ad € 7.969.662,90 (€ 1.328.277,15 x 6) sono state versate dall'Amministrazione con erogazione diretta a favore della Regione Veneto per far fronte agli interventi in argomento;

Visto inoltre che, ad oggi, la Regione Veneto ha finanziato parte degli interventi mediante accensione di un mutuo in data 24 dicembre 2003 per un importo pari a € 34.033.213,30 con rata semestrale che trova copertura grazie alle leggi n. 611/1996, n. 472/1999 e n. 488/1999 (I limite d'impegno dal 2002 al 2016);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative, nonché dall'art.1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto, altresì, il comma 177-*bis* dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2004);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2005);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 2006);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 511 e 512;

Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) concernente «Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, il comma 1 il quale prevede che: «Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile»;

Vista la Circolare 24 maggio 2010, n. DT42276 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica)».

Vista la nota del 25 novembre 2008, prot. n. 62774, successivamente integrata dalla nota del 23 dicembre 2009, prot. n. 715130, con cui la Regione Veneto, al fine di concludere gli interventi in argomento, ha chiesto di contrarre un mutuo per un importo di € 7.159.225,48, fino a concorrenza quindi del valore complessivo degli interventi ammessi a finanziamento pari ad € 49.162.101,68, utilizzando quota parte dei rimanenti limiti d'impegno maturandi (dal 2010 al 2015) a valere sulle leggi n. 488/99 (II limite d'impegno dal 2003) e n. 388/00 (due limiti d'impegno quindicennali a partire entrambi dal 2003);

Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis* della richiamata legge 350/2003, è risultato che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del presente Decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l'utilizzo - da parte della Regione Veneto, soggetto autorizzato per effetto dell'Accordo di Programma stipulato tra il Ministro delle infrastrutture e trasporti e la Regione Veneto il 17 dicembre 2002 - del contributo massimo annuale di euro 1.328.277,15, con decorrenza dal 2010 al 2015, a valere sulle risorse stanziate, in termini di limiti di impegno, dalle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, per la realizzazione degli interventi diretti al risanamento tecnico-economico delle infrastrutture e dell'azienda esercente il servizio ferroviario locale.

2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverrà - con decorrenza dall'anno 2010 e fino all'anno 2015, con attualizzazione mediante operazione finanziaria con gli istituti finanziari abilitati che la Regione Veneto è autorizzata a perfezionare, con un netto ricavo stimato complessivamente ammontante ad euro 7.159.224,48, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del Bilancio dello Stato.

3. L'utilizzo del netto ricavo avverrà mediante erogazione in unica soluzione nell'anno 2010. Eventuali variazioni rispetto al predetto piano di erogazioni-adeguatamente documentate dal soggetto aggiudicatore - dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. Lo schema di contratto relativo al perfezionamento dell'operazione finanziaria, preventivamente alla stipula, dovrà essere trasmesso al Ministero delle infrastrutture per il preventivo nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione VI. Entro 30 giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovrà notificare al Ministero delle infrastrutture copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.

5. Nel contratto, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici ed in particolare del decreto legislativo n. 163/2006, nonché di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge 23.12.1998, n, 448, dovrà essere inserita apposita clausola che prevede a carico degli Istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro 10 giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (agli uffici indicati al punto 2 della citata Circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2276 del 24 maggio 2010;

Art. 2.

1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In ogni caso l'erogazione dei contributi sarà effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in Bilancio.

3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere versate, da parte dello stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato.

Roma, 14 settembre 2010

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 9, foglio n. 332.

ALLEGATO *1*

Da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
A: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro (Direzione II – Direzione VI)
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGPB – Uff. III)

Oggetto: Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 4, comma 180 della legge n. 350/2003.

<table>
<tr><td rowspan="2">Soggetto beneficiario – Attuatore dell'intervento</td><td colspan="2">Denominazione: REGIONE VENETO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Appartenenza a PA: SI</td></tr>
<tr><td>Legge autorizzativa concessione contributi Capitolo /Amministraz.</td><td>Legge n. 488/1999
Legge n. 388/2000</td><td>Capitolo 7141 – PP.GG. 5,7 e 8
Ministero Infrastrutture Trasporti</td></tr>
<tr><td>Importo contributi</td><td>Importo annuale:
euro 1.328.277,15

dal 2010 al 2015</td><td>Importo complessivo:
euro 7.969.662,90
(euro 1.328.277,15 x 6 annualità)</td></tr>
<tr><td>Intervento da finanziare</td><td colspan="2">"risanamento tecnico-economico delle infrastrutture e dell'azienda esercente il servizio ferroviario locale"
Accordo di Programma 17 dicembre 2002
Art. 4 , D,lgs. n. 281/1997
Art. 15 D.lgs. n. 422/1997</td></tr>
<tr><td>Modalità utilizzo contributi</td><td colspan="2">Operazione finanziaria di attualizzazione</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Netto ricavo stimato</td><td colspan="2">Importo: euro 7.159.225,48</td></tr>
<tr><td colspan="2">Modalità di utilizzo: unica soluzione</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Piano delle erogazioni</td><td>Anno</td><td>2010</td></tr>
<tr><td>Importo</td><td>euro 7.159.225,48</td></tr>
</table>

10A13954

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2010.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario, per la DOCG «Ruché di Castagnole Monferrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, e successive modifiche ed integrazioni, che riconosce la denominazione di origine controllata «Ruché di Castagnole Monferrato» ed approva il relativo disciplinare di produzione;

Visto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 ottobre 2010 che riconosce la denominazione di origine controllata e garantita «Ruché di Castagnole Monferrato» ed approva il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 15389 del 14 luglio 2009 con il quale il Direttore generale della Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità conferiva a Valoritalia società per la certificazione della qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Ruché di Castagnole Monferrato» ed approvava il relativo piano dei controlli e prospetto tariffario;

Considerata, tuttavia, la necessità di stabilire una disciplina transitoria che possa garantire, senza soluzione di continuità, un sistema di controllo per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Ruché di Castagnole Monferrato» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Considerato anche che, nell'ambito della rinnovata procedura di autorizzazione, risulta propedeutico al conferimento dell'autorizzazione alle strutture di controllo il parere del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il quale, ad oggi, non risulta costituito;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Vista la nota prot. 29790/DB 11.05 del 08 novembre 2010 con la quale la Regione Piemonte ha richiesto il mantenimento del piano dei controlli approvato secondo lo schema di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e dell'emanazione del successivo decreto dirigenziali di conferimento dell'incarico alle strutture di controllo per lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, per la denominazione di origine controllata e garantita «Ruché di Castagnole Monferrato» la struttura di controllo autorizzata si avvale del piano dei controlli e del prospetto tariffario precedentemente approvati con decreto dirigenziale prot. 15389 del 14 luglio 2009, per lo svolgimento delle attività di certificazione e controllo svolte nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di certificazione e controllo delle filiere vitivinicole, le modifiche apportate al disciplinare di produzione si intendono acquisite nel relativo piano di controllo approvato.

Art. 2.

1. Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 15389 del 14 luglio 2009.

2. Per la richiesta del fabbisogno di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato sarà rispettata la procedura prevista dal decreto ministeriale 8 febbraio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13951

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 ottobre 2010.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della «S.p.A. Livingston».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003) ;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza depositata in data 15 ottobre 2010, come integrata con nota in data 19 ottobre 2010, con la quale la società Livingston S.p.a. richiede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto-legge n. 347/2003, ricorrendo lo stato di insolvenza e i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del medesimo decreto;

Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 347/2003 ai fini dell'ammissione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria atteso che la società occupa da almeno un anno un numero di addetti superiore alla soglia minima di legge (al 30 settembre 2010 n. 521);

Rilevata, altresì, la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la società, al 30 settembre 2010, presenta debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per oltre 300 milioni di euro;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza con riferimento allo stato di insolvenza, essendo la società non in grado di adempiere normalmente le proprie obbligazioni;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare commissario l'avv. Daniele Giulio Discepolo in considerazione della sua professionalità;

Considerato che l'avv. Daniele Giulio Discepolo risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003,

Decreta:

Art. 1.

La società Livingston S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario l'avv. Daniele Giulio Discepolo, nato a Castellammare di Stabia (Napoli), il 20 luglio 1947.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Busto Arsizio, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A13488

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale Corlentor (ivabradina). (Determinazione/C 456/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale CORLENTOR (ivabradina).

Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con coronaropatia e normale ritmo sinusale. Ivabradina è indicata:

nei pazienti che non sono in grado di tollerare o che hanno una contro-indicazione all'uso dei beta-bloccanti;

o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante e la cui frequenza cardiaca sia > 60 b.p.m.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Laboratoires Servier ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° luglio 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la deliberazione n. 24 in data del 21 settembre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con coronaropatia e normale ritmo sinusale. Ivabradina è indicata:

nei pazienti che non sono in grado di tollerare o che hanno una contro-indicazione all'uso dei beta-bloccanti;

o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante e la cui frequenza cardiaca sia > 60 b.p.m.

del medicinale CORLENTOR (ivabradina) sono rimborsate come segue:

confezione:

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse - AIC n. 037060035/E (in base 10) 13BZG3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 46,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 76,99.

confezione:

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse - AIC n. 037060100/E (in base 10) 13BZJ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 46,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 76,99.

Validità del contratto: 12 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Ai prezzi sopra indicati non si applicano le riduzioni previste dalle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006 ed inseriti nel fondo 20% dei Farmaci Innovativi fino alla scadenza naturale del requisito di innovatività.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CORLENTOR (ivabradina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (all. 1) e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

PIANO TERAPEUTICO AIFA

PER PRESCRIZIONE DI IVABRADINA

Centro prescrittore ____

Medico ospedaliero o specialista prescrittore (nome e cognome)

____

Tel. ________________ e-mail ______________________

Paziente (nome e cognome)____

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ______________________________

Residente a __________________________________ Tel. ____________

Regione ____

ASL di residenza ________________________________Prov.__________

Medico di Medicina Generale______________________________________

La prescrizione di ivabradina è a carico del SSN solo se rispondente ad una di queste due condizioni:

1.Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con coronaropatia e normale ritmo sinusale nei pazienti che non sono in grado di tollerare o che hanno una contro-indicazione assoluta all'uso dei beta-bloccanti e dei calcioantagonisti.

2. In associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante (specificare)

□ con frequenza basale > 60 b.p.m e senza segni di scompenso cardiaco

□ con frequenza basale > 70 b.p.m. e con disfunzione ventricolare sinistra

□ con test provocativo d'ischemia positivo nonostante il trattamento con betabloccanti

Farmaco prescritto :

□ Ivabradina 5 mg

□ Ivabradina 7,5 mg

Dose e durata del trattamento

Dose/die: ________________ Durata prevista del trattamento: ________________

Indicare se

□ Prima prescrizione □ Prosecuzione della cura (motivo......................)

Data ___/____/____

Timbro e firma del medico ospedaliero
o del medico specialista prescrittore

CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE:

- I Betabloccanti e i calcio antagonisti rimangono i farmaci di riferimento nel trattamento medico dell'angina pectoris. In particolare i betabloccanti sono considerati farmaci salvavita in pazienti con pregresso infarto miocardico o con frazione di eiezione <40%.

- Non sono dimostrati miglioramenti sintomatici né prognostici nei casi in cui ivabradina è somministrata con frequenze basali < 60 bpm.

- L'ivabradina, negli studi che supportano le attuali indicazioni non ha dimostrato una diminuzione della mortalità. L'effetto è sui sintomi, sulla tolleranza allo sforzo, la comparsa d'ischemia, il numero di crisi anginose... In un sottogruppo con malattia coronarica, frazione di eiezione < 40% e frequenza cardiaca > 70 battiti per minuto nonostante la terapia convenzionale, si è dimostrata una riduzione dei ricoveri per sindromi coronariche acute e rivascolarizzazione.

- La popolazione di pazienti in cui l'angina pectoris è trattata con sola terapia medica è poco numerosa (la maggior parte dei pazienti oggi viene sottoposta a bypass aortocoronarico o angioplastica/stent).

- In pazienti anziani, affetti da insufficienza renale, o con bradicardia sintomatica è suggerito l'utilizzo di Ivabradina 2.5mg

10A13798

DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale Procoralan (ivabradina). (Determinazione/C 457/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale PROCORALAN (ivabradina):

Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con coronaropatia e normale ritmo sinusale. Ivabradina è indicata:

nei pazienti che non sono in grado di tollerare o che hanno una contro-indicazione all'uso dei beta-bloccanti;

o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante e la cui frequenza cardiaca sia > 60 b.p.m.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Laboratoires Servier ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° luglio 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la deliberazione n. 24 in data del 21 settembre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con coronaropatia e normale ritmo sinusale. Ivabradina è indicata:

nei pazienti che non sono in grado di tollerare o che hanno una contro-indicazione all'uso dei beta-bloccanti;

o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante e la cui frequenza cardiaca sia > 60 b.p.m.,

del medicinale PROCORALAN (ivabradina) sono rimborsate come segue.

Confezione:

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse;

A.I.C. n. 037061037/E (in base 10) 13C0FF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 46,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 76,99.

Confezione:

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse;

A.I.C. n. 037061102/E (in base 10) 13C0HG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 46,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 76,99.

Validità del contratto: 12 mesi .

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Ai prezzi sopra indicati non si applicano le riduzioni previste dalle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006 ed inseriti nel fondo 20% dei Farmaci Innovativi fino alla scadenza naturale del requisito di innovatività .

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PROCORALAN (ivabradina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (allegato 1) e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

PIANO TERAPEUTICO AIFA

PER PRESCRIZIONE DI IVABRADINA

Centro prescrittore ____

Medico ospedaliero o specialista prescrittore (nome e cognome)

____

Tel. ________________ e-mail ____________________

Paziente (nome e cognome)____

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ______________________________

Residente a ______________________________ Tel. ____________

Regione ____

ASL di residenza ______________________________Prov.____________

Medico di Medicina Generale______________________________

La prescrizione di ivabradina è a carico del SSN solo se rispondente ad una di queste due condizioni:

1.Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con coronaropatia e normale ritmo sinusale nei pazienti che non sono in grado di tollerare o che hanno una contro-indicazione assoluta all'uso dei beta-bloccanti e dei calcioantagonisti.

2. In associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante (specificare)

□ con frequenza basale > 60 b.p.m e senza segni di scompenso cardiaco

□ con frequenza basale > 70 b.p.m. e con disfunzione ventricolare sinistra

□ con test provocativo d'ischemia positivo nonostante il trattamento con betabloccanti

Farmaco prescritto :

□ Ivabradina 5 mg

□ Ivabradina 7,5 mg

Dose e durata del trattamento

Dose/die: ________________ Durata prevista del trattamento: ___________________

Indicare se

□ Prima prescrizione □ Prosecuzione della cura (motivo......................)

Data ___/____/____

Timbro e firma del medico ospedaliero

o del medico specialista prescrittore

CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE:

- I Betabloccanti e i calcio antagonisti rimangono i farmaci di riferimento nel trattamento medico dell'angina pectoris. In particolare i betabloccanti sono considerati farmaci salvavita in pazienti con pregresso infarto miocardico o con frazione di eiezione <40%.

- Non sono dimostrati miglioramenti sintomatici né prognostici nei casi in cui ivabradina è somministrata con frequenze basali < 60 bpm.

- L'ivabradina, negli studi che supportano le attuali indicazioni non ha dimostrato una diminuzione della mortalità. L'effetto è sui sintomi, sulla tolleranza allo sforzo, la comparsa d'ischemia, il numero di crisi anginose… In un sottogruppo con malattia coronarica, frazione di eiezione < 40% e frequenza cardiaca > 70 battiti per minuto nonostante la terapia convenzionale, si è dimostrata una riduzione dei ricoveri per sindromi coronariche acute e rivascolarizzazione.

- La popolazione di pazienti in cui l'angina pectoris è trattata con sola terapia medica è poco numerosa (la maggior parte dei pazienti oggi viene sottoposta a bypass aortocoronarico o angioplastica/stent).

- In pazienti anziani, affetti da insufficienza renale, o con bradicardia sintomatica è suggerito l'utilizzo di Ivabradina 2.5mg

10A13799

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO 11 ottobre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «C.S.R. - Soc. Coop.», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

L'art. 2545-*terdecies* del codice civile prevede, in caso di insolvenza della società, la liquidazione coatta amministrativa.

Gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche disciplinano la liquidazione coatta amministrativa.

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono la liquidazione coatta amministrativa.

La giunta provinciale con deliberazione del 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal presidente della Provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia.

La relazione di revisione ordinaria terminata il 29 dicembre 2008, pervenuta all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione in data 9 agosto 2010 prot. n. 463595, della cooperativa «C.S.R. soc. coop.», con sede a Bolzano, viale Druso, 313, svolta da AGCI Alto Adige a mezzo del revisore incaricato dott. Nicola Grosso, previa diffida del 16 febbraio 2009, contiene la indicazione che dalla revisione sono emerse gravi irregolarità gestionali nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria gravemente compromessa.

Con la citata relazione, l'Autorità di revisione ha chiesto che per la citata cooperativa venga disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

L'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera prot. n. 546821 del 21 settembre 2010 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione.

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della cooperativa «C.S.R. soc. coop.».

Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che in base alla documentazione disponibile non risultano immobili in proprietà della stessa né debiti sorretti da ipoteche e alla luce della presumibile ridotta complessità della procedura, non vi è l'opportunità di nominare il Comitato di sorveglianza di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

Decreta:

1) di disporre, per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «C.S.R. soc. coop.» (P. I. 01265060218), con sede a Bolzano, viale Druso, 313, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Silvano Taiana, con ufficio a Bolzano, via Dottor Streiter, 20;

3) di non disporre la nomina del Comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino ufficiale delle Regione.

Bolzano, 11 ottobre 2010

L'assessore: BIZZO

10A13570

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 2010.

Modificazione all'articolo 47 del Regolamento generale.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, emanato con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 2004;

Visto il Regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1063 del 28 dicembre 2001;

Visto il decreto rettorale n. 182 del 22 marzo 2005 con il quale è stato modificato il Regolamento suddetto;

Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, adottate rispettivamente nella seduta del 9 marzo 2010, 15 giugno 2010 e 26 aprile 2010, nelle quali è stata approvata la modifica dell'art. 47 del Regolamento generale di Ateneo;

Vista la nota di approvazione senza rilievi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assunta al protocollo in data 1° ottobre 2010, n. 14510;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 47, comma 4, del Regolamento generale dell'Università degli studi di Cassino, emanato con decreto rettorale n. 1063 del 28 dicembre 2001 e successive modificazioni, risulta così modificato:

«Ogni professore di ruolo o ricercatore può, a domanda, anche in corso d'anno, esercitare l'opzione di trasferimento presso altro Dipartimento. Il trasferimento deve essere motivato da esigenze di ricerca. A tal fine l'interessato presenta documentata richiesta al Senato accademico che delibera previo parere non vincolante dei Dipartimenti interessati al trasferimento. L'opzione o il trasferimento di un professore non comportano di norma modifiche nell'elenco delle discipline afferenti al Dipartimento. L'afferenza decorre dalla data del decreto rettorale di emanazione a seguito di delibera favorevole del Senato accademico. L'opzione di trasferimento non può essere esercitata più di una volta in un anno solare».

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università, sarà affisso all'albo ufficiale dell'Ateneo e pubblicato sulla pagina web dell'Università e sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Cassino, 26 ottobre 2010

Il rettore: ATTAIANESE

10A13569

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica stampati, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vistabex»

Estratto determinazione V&A.PC/R/ 16 del 18 ottobre 2010

Specialità medicinale: VISTABEX

Confezioni:

036103024/M - «4 unità/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile» flaconcino da 50 unità.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento:

FR/H/0230/001/R/001;

FR/H/0230/001/IB/041;

FR/H/0230/001/IA/042.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo. Modifica della «shelf life» del prodotto finito dopo la diluizione o ricostituzione. Aggiornamento del Plasma Master File. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13567

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Artrotec»

Estratto determinazione V&A.PC/II n. 752 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: ARTROTEC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0136/001/II/033.

Tipo di modifica: presentazione/aggiornamento modulo 1.

Modifica apportata: in conformità con quanto previsto dal CHMP «Linee guida sul rischio ambientale valutazione dei prodotti medicinali per uso umano»: presentazione della relazione sulla valutazione del rischio ambientale (ERA).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefonicid Farmagen»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2166 dell'8 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmagen S.r.l. (codice fiscale 09901211004) con sede legale e domicilio fiscale in Viale delle Medaglie d'Oro, 167 - 00136 Roma.

Medicinale: CEFONICID FARMAGEN.

Confezione:

A.I.C. n. 031899014 - «1 g/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2,5 ml.

È ora trasferita alla società: Benedetti & CO. S.P.A. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in Via Bolognese, 250 - 51020 Pistoia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: CEFONID BENEDETTI & CO.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rifaximina Sosepharm»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2164 dell'8 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sosepharm Farmaceutici s.n.c. di Antonella Sabrina Florio (codice fiscale 07669651007) con sede legale e domicilio fiscale in Via Emanuele Gianturco, 6 - 00196 Roma.

Medicinale: RIFAXIMINA SOSEPHARM.

Confezione:

A.I.C. n. 037226053 - «200 mg compresse rivestite con il film» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Mylan S.P.A. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in: RIFAXIMINA MYLAN GENERICS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13871

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Condiuren»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2163 dell'8 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Gentili S.p.a. (codice fiscale 00109910505) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo, 15 - 20143 Milano.

Medicinale: CONDIUREN.

Confezione:

A.I.C. n. 027135019 - «200 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027135021 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse.

È ora trasferita alla società: Daiichi Sankyo Europe GMBH con sede legale e domicilio in Zielstattstrasse, 48 - 81379 Munchen (Germania).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13872

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tonacal D3»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2159 del 4 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Prodotti Formenti S.r.l. (codice fiscale 04485620159) con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano.

Medicinale: TONACAL D3.

Confezione:

A.I.C. n. 034932018 - «600 mg/400 u.i. compresse masticabili» 60 compresse.

È ora trasferita alla società: Italfarmaco S.p.a. (codice fiscale 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13873

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Lamotrigina Ranbaxy».

Con la determinazione n. aRM 68/2010 del 20 ottobre 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ranbaxy Italia S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970011.

Descrizione: «25 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970023.

Descrizione: «25 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970035.

Descrizione: «25 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970047.

Descrizione: «25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970050.

Descrizione: «25 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970062.

Descrizione: «25 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970074.

Descrizione: «25 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970086.

Descrizione: «50 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970098.

Descrizione: «50 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970100.

Descrizione: «50 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970112.

Descrizione: «50 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970124.

Descrizione: «50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970136.

Descrizione: «50 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970148.

Descrizione: «50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970151.

Descrizione: «100 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970163.

Descrizione: «100 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970175.

Descrizione: «100 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970187.

Descrizione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970199.

Descrizione: «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970201.

Descrizione: «100 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970213.

Descrizione: «100 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970225.

Descrizione: «200 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970237.

Descrizione: «200 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970249.

Descrizione: «200 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970252.

Descrizione: «200 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970264.

Descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970276.

Descrizione: «200 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Farmaco: LAMOTRIGINA RANBAXY.

Confezione: A.I.C. n. 037970288.

Descrizione: «200 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

10A13874

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maricrio»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2167 dell'8 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SO.SE.Pharm S.r.l. Società di Servizio per l'Industria Farmaceutica ed Affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in Via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Medicinale: MARICRIO.

Confezione:

A.I.C. n. 037903010 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

È ora trasferita alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Beniamino Segre, 59 - 00134 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13875

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Iquique (Cile)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il signor Enrico Domenico Lombardi Solari, Console Onorario in Iquique (Cile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santiago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

e) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Santiago;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A13490

Rilascio di *exequatur*

In data 14 ottobre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Maurizio Battistini, Console onorario della Repubblica di San Marino in Rimini.

10A13491

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia interlocutoria negativa di compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società ENEL Produzione S.p.a. relativo alla conversione a carbone della centrale termoelettrica di Rossano Calabro.

Con decreto direttoriale n. DVA-DEC-2010-0000743 del 20 ottobre 2010 è stato espresso il pronunciamento interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto, presentato dalla società Enel Produzione S.p.a., concernente la conversione a carbone della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (Cosenza).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: http://www.minambiente.it/.

Detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

10A13487

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo all'avviso recante l'elenco di notai dispensandi per limiti di età – 3º quadrimestre 2010

Il decreto direttoriale con il quale è stata disposta la dispensa per limite di età con decorrena dal 21 novembre 2010 del notaio Ghisalberti Gianfranco, nato a San Pellegrino (Bergamo) il 21 novembre 1935, notaio residente nel Comune di Zogno (distretto notarile di Bergamo) reca la data del 7 settembre 2010, anziché quella del 2 settembre 2010, vistato dall'ufficio centrale del bilancio in data 8 settembre 2010, anziché 7 e 9 settembre 2010, come erroneamente indicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale del 22 settembre 2010 n. 222.

10A14008

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apivar»

Provvedimento n. 213 del 12 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: APIVAR .

Confezioni: sacchetto da 10 strisce - A.I.C. n. 102481013.

Titolare A.I.C: Laboratoires Biovè S.p.a., 3, Rue de Lorraine - B.P. 20045, Arques, 62507 Saint-Omer cedex, Francia, rappresentata in Italia dalla società Filozoo S.r.l., viale del Commercio, 28-30 - 41012 Carpi (Modena), codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto: variazione tipo IB B.II.f.1 b1 modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita da 13 mesi a 24 mesi.

È autorizzata la variazione tipo IB per la specialità medicinale per uso veterinario, concernente la modifica estensione del periodo di validità del prodotto finito a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13480

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 302 del 9 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Comité de défense des «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» - Francia , ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti trasformati - «Moules de bouchot de la BAIE du Mont-Saint-Michel».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A13800

Domanda di modifica della denominazione registrata «BEAUFORT»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 302 del 9 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Formaggi - «BEAUFORT».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A13801

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società «Demos società cooperativa a responsabilità limitata», in Azzano Decimo

Con deliberazione n. 2198 dell'8 novembre 2010 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Demos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Azzano Decimo, costituita il 12 marzo 2007 per rogito notaio dott. Guido Bevilacqua di Pordenone.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A13952

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-272) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.